

Il Consiglio di Stato

Egregio Signor Consigliere federale
Ueli Maurer
Direttore del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

*Invio per posta elettronica:
vernehmlassungen@estv.admin.ch*

Procedura di consultazione inerente la legge federale sull'imposta preventiva (LIP)

Egregio signor Consigliere federale,

abbiamo preso atto del contenuto del rapporto esplicativo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) del 28 giugno 2017 concernente la legge federale sull'imposta preventiva (LIP) e delle proposte ivi contenute.

In riferimento alla consultazione indicata a margine, le porgiamo i nostri ringraziamenti per aver gentilmente chiesto la nostra opinione e, con la presente, le comunichiamo le nostre considerazioni in merito.

I. INTRODUZIONE

Secondo lo scrivente le proposte di modifica della Legge sull'imposta preventiva (LIP) sono da valutare in maniera positiva. Il cambiamento di prassi, operato con la Circolare no. 40 pubblicata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a seguito della sentenza del Tribunale federale dell'11 ottobre 2011, ha sollevato dalla sua introduzione parecchie critiche sia da parte del mondo accademico che da parte dei professionisti che operano nell'ambito della consulenza fiscale. La pubblicazione e l'applicazione rigorosa della Circolare no. 40, ancorché comprensibile alla luce delle conclusioni addotte dal Tribunale federale, ha infatti comportato delle conseguenze particolarmente rilevanti ed in parte discutibili.

La nuova prassi, che sostituisce quella delle circolari del 1978 e del 1988, prevede che, ai fini del diritto al rimborso dell'imposta, il contribuente deve dichiarare spontaneamente i redditi che soggiacciono all'imposta preventiva (o la sostanza da cui questi redditi provengono), nella prima dichiarazione d'imposta presentata all'autorità fiscale competente dopo la scadenza della prestazione imponibile. Il rimborso, secondo questa prassi, è quindi precluso a tutti coloro che per negligenza omettono di dichiarare il reddito e la sostanza soggetta al prelievo dell'imposta preventiva.

Questo cambiamento di principio si è rilevato troppo incisivo nella sua applicazione corrente. Inoltre, l'accresciuto formalismo nella sua applicazione da parte delle autorità fiscali cantonali - conseguenza anche della mutata attitudine di controllo da parte dell'AFC in quest'ambito - ha ulteriormente acuito il problema.

La nuova formulazione dell'art. 23 cpv. 1 LIP, oggetto della presente consultazione, ha quale obiettivo di riproporre a livello legislativo la prassi in vigore prima del 2014.

Secondo questa proposta di emendamento, la dichiarazione dei redditi e della sostanza sarà da ritenersi corretta ai fini del rimborso dell'imposta preventiva qualora:

- 1) Il beneficiario della prestazione gravata dall'imposta preventiva dichiara i redditi e la sostanza nella dichiarazione d'imposta.
- 2) L'autorità fiscale corregge eventuali errori di calcolo.
- 3) Prima della scadenza del termine di opposizione, e prima che intervenga l'autorità fiscale, il beneficiario della prestazione imponibile dichiara successivamente i redditi o sostanza non dichiarati nella dichiarazione d'imposta.
- 4) Prima della scadenza del termine di opposizione, e dopo che è intervenuta l'autorità fiscale, il beneficiario della prestazione imponibile dichiara successivamente i redditi o sostanza non dichiarati nella dichiarazione d'imposta. L'omessa dichiarazione originaria è imputabile a negligenza.
- 5) L'autorità fiscale definisce di propria iniziativa il reddito o la sostanza non dichiarati nel quadro della tassazione in funzione alle proprie conoscenze e agli elementi a sua disposizione. L'omessa dichiarazione è imputabile a negligenza.

I primi tre concetti (punti 1, 2 e 3) ripropongono quanto già oggi in vigore; la principale novità è invece rilevabile negli ultimi due casi (punti 4 e 5).

Con queste due nuove casistiche il legislatore vuole concedere al contribuente la possibilità di ristabilire la corretta dichiarazione dei suoi redditi e della sua sostanza, unicamente se l'omessa dichiarazione è avvenuta per negligenza, anche quando la

mancaza è stata rilevata dall'autorità fiscale a seguito di uno specifico intervento o in funzione d'informazioni già in suo possesso.

Il progetto sottoposto a consultazione prevede inoltre una nuova disposizione transitoria che permetterebbe l'applicazione del precedente art. 23 LIP già ai redditi gravati dall'imposta preventiva esigibili nell'anno civile antecedente l'entrata in vigore dell'adeguamento normativo. Anche questa iniziativa è da sostenere positivamente; secondo la nostra opinione il diritto transitorio dovrebbe addirittura essere esteso a tutti i casi per i quali non è ancora stata emessa, per le imposte dirette, una decisione su reclamo.

II. COMMENTI SULLE SINGOLE PROPOSTE

Art. 23 cpv. 2 AP – LIP

Il Consiglio di stato ritiene che l'emendamento di legge proposto è da sostenere soprattutto per quanto riguarda i dividendi (ordinari e straordinari) che non sono stati dichiarati per negligenza. Tuttavia, secondo lo scrivente, la disposizione proposta non è abbastanza convincente nel regolare le questioni che si pongono nel contesto delle prestazioni valutabili in denaro corrisposte nel passato. L'aspetto temporale del diritto al rimborso non è influenzato unicamente dall'art. 32 cpv. 1 LIP ma deve essere analizzato anche nell'ottica dell'art. 32 cpv. 2 LIP, ciò che nell'avamprogetto in consultazione non viene adeguatamente considerato. Si pensi in particolare ai casi in cui l'ammontare della prestazione valutabile in denaro, dopo contestazione societaria, è stato determinato al termine delle vie di ricorso. Se, in quel momento, il periodo fiscale cui la prestazione si riferisce fosse già stato tassato presso l'azionista o il beneficiario della prestazione imponibile, oppure il termine di opposizione contro la decisione di tassazione fosse già trascorso, l'art. 23 cpv. 2 AP – LIP rappresenterebbe una soluzione valida unicamente se si potesse applicare anche nella procedura di recupero d'imposta.

Per questo motivo in aggiunta al previsto art 23 cpv. 2 AP - LIP vi proponiamo il seguente testo di legge:

Art. 23 cpv. 3 AP – LIP

“La decisione di tassazione ai sensi del capoverso 2 contempla sia le decisioni di tassazione nella procedura ordinaria come quelle nella procedura di recupero d'imposta.”

Art. 70d AP – LIP

L'applicazione di questa disposizione dovrebbe essere estesa non solo alle prestazioni imponibili esigibili dall'inizio dell'anno civile antecedente l'entrata in vigore

della modifica della legge, ma a tutte le prestazioni imponibili la cui decisione di tassazione ai fini delle imposte dirette non è ancora passata in giudicato al momento dell'entrata in vigore della disposizione; premessa la non perenzione al diritto al rimborso secondo l'art. 32 cpv. 1 LIP,

Dal profilo terminologico riteniamo che l'espressione "esigibili", utilizzata nella proposta di disposizione legale, non sia coerente con le altre espressioni utilizzate dalla LIP. A nostro giudizio il termine "esigibili" dovrebbe essere sostituito dal termine "scadute".

Con riferimento a quanto precede vi proponiamo il seguente testo di legge alternativo:

"L'articolo 23 cpv. 2 è applicabile anche alle prestazioni imponibili scadute dall'inizio dell'anno civile antecedente l'entrata in vigore della modifica del ... alla data della stessa, così come alle procedure di rimborso che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... non sono ancora state decise definitivamente."

Per qualsiasi approfondimento o chiarimento in merito a quanto sopra rimaniamo volentieri a sua totale disposizione.

Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra massima stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO:

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

Divisione delle contribuzioni (dfc-dc@ti.ch)

Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)

Pubblicazione in internet